

Aula 'B'



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23268/06
ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Pegno di titoli di stato

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LOSAVIO	- Presidente -	R.G.N. 10380/03
Dott. Aniello NAPPI	- Consigliere -	14438/03
Dott. Sergio DI AMATO	- Rel. Consigliere -	Cron. 23268
Dott. Luciano PANZANI	- Consigliere -	Rep. 5464
Dott. Stefano SCHIRO'	- Consigliere -	Ud. 27/06/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.G.C. GESTIONE CREDITI S.R.L., in persona
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA ZARA 16, presso l'avvocato
MICHELE DE CILLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO LA PRECISA STABILIMENTO DI TEANO S.P.A.;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 14438/03 proposto da:

2006 FALLIMENTO LA PRECISA STABILIMENTO DI TEANO S.P.A., in
1899 persona del Curatore avv. Carmine Buonanno,



elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE BELLE
ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
AMBROSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMEDEO
BASSI, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

S.G.C. GESTIONE CREDITI S.R.L.;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 992/02 della Corte d'Appello di
NAPOLI, depositata il 26/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DI
AMATO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato DI PAOLO, con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio
ricorso principale;

udito per il resistente e ricorrente incidentale,
l'avvocato AMBROSIO, con delega, che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e per
l'assorbimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Il fallimento della s.p.a. La Precisa Stabilimento di Teano, dichiarato il 9 marzo 1994, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro per sentire dichiarare la nullità del pegno di titoli di Stato costituito in data 16 febbraio 1993, in quanto la garanzia pignorizia era stata sottoscritta da persona priva di poteri di rappresentanza della società; in subordine chiedeva la revoca del pegno in quanto costituito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento. La B.N.L. si costituiva deducendo l'assenza di prova circa l'asserita mancanza dei poteri di rappresentanza nonché l'insussistenza del requisito temporale previsto dall'art. 67 l. fall. poiché il pegno di titoli era stato costituito in data 17 gennaio 1992 e successivamente era stato soltanto rinnovato in virtù di un patto di rotatività.

Il Tribunale, con sentenza del 23 aprile 1999, pur ammettendo la possibilità di un patto di rotatività, affermava che l'atto costitutivo della garanzia era privo di effetti nei confronti del fallimento in quanto era mancata la specifica indicazione dei titoli con conseguente incertezza assoluta dell'oggetto del contratto; pertanto, condannava la banca alla restituzione dell'importo nominale dei titoli.



La sentenza veniva impugnata in via principale dalla B.N.L. e in via incidentale dal fallimento. La Corte di Napoli rigettava entrambi gli appelli, con sentenza del 26 marzo 2002, osservando che: 1) il pegno di titoli di Stato richiede, se non la consegna quando resa impossibile dalla mancata emissione dei titoli, almeno la loro individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale; pertanto, la sentenza impugnata non meritava censure in quanto i B.O.T. e C.C.T. oggetto del pegno erano privi di qualsiasi individuazione, risultando solo indicati gli importi e le date di scadenza; 2) esattamente il primo giudice, in relazione alla delicatezza delle questioni ed alle oscillazioni della giurisprudenza, aveva compensato le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza la s.p.a. B.N.L., rappresentata dal procuratore speciale S.G.C. s.r.l. Società Gestione Crediti, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi illustrati anche con memoria. Il fallimento resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2786, 2787 e 1346 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la nullità del pegno per l'insufficiente individuazione dei titoli, considerato che nel caso di titoli di credito al portatore, quali sono i B.O.T. ed i C.C.T., il requisito della sufficiente indicazione è soddisfatto dalla semplice precisazione e menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato.

Il motivo è infondato. Nella fattispecie non è in discussione il requisito della "sufficiente indicazione della cosa" previsto dall'art. 2787, 3° comma, cod. civ. ai fini della opponibilità della prelazione agli altri creditori (a tale questione si riferiscono molte delle pronunzie di questa Corte invocate dalla ricorrente), ma la necessità che il pegno di titoli di credito sia costituito mediante la consegna ovvero realizzando comunque una situazione di spossessamento. Pertanto, quando i titoli non esistono materialmente e, quindi, non è possibile la consegna, il problema è, indipendentemente dalla individuazione nella scrittura prevista dall'art. 2787 cod. civ., quello della possibilità astratta di costituire un pegno e, nel caso si dia risposta affermativa, quello di stabilire le moda-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located on the right side of the page.



lità di individuazione dei titoli e le modalità con le quali si realizza lo spossessamento in favore del creditore garantito.

In proposito, occorre anzitutto ricordare che questa Corte con la stessa decisione con cui ha per la prima volta ritenuto ammissibile una clausola di rotatività ha ribadito il carattere reale del contratto di pegno (Cass. 28 maggio 1998, n. 5264). Proprio in relazione alla realtà del pegno questa Corte ha affermato la necessità della consegna dei titoli e la conseguente inammissibilità di una costituzione di pegno sia in relazione ad una fattispecie in cui i titoli erano in gestione centralizzata della Banca d'Italia (Cass. 27 agosto 1996, n. 7859), sia in relazione ai titoli c.d. dematerializzati e cioè quei titoli che non solo non esistono ancora nella loro realtà cartolare al momento della stipulazione del pegno ma che non attingeranno mai tale realtà perché non saranno mai materialmente allestiti dall'emittente (Cass. 27 aprile 1999, n. 4208, sia pure in un *obiter dictum*); tali conclusioni sono state ribadite con le sentenze nn. 8107 del 14 giugno 2000 e 4079 del 20 marzo 2003, secondo cui la "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 213 del 1998 (inapplicabile nella

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



fattispecie *ratione temporis*), superando la fisicità del titolo, anche agli effetti della costituzione in pegno, non consente di prescindere dallo spossessamento ma consente soltanto forme di consegna e di trasferimento virtuali, senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo, non eliminando la necessità dell'individuazione del titolo, a norma dell'art. 1378 cod. civ., attraverso meccanismi alternativi di scritturazione.

Tali conclusioni devono essere confermate. Invero, soltanto con l'art. 87 T.U.F. e più compiutamente con l'art. 34 del d. lvo n. 213/1998, il vincolo di garanzia si può costituire con registrazioni in apposito conto e, quindi, come rileva un'attenta dottrina "con una tecnica alternativa, ma funzionalmente equivalente, allo spossessamento del costituente, di modo che ... la tecnica scritturale (della registrazione del vincolo) sostituisce il meccanismo della *traditio rei* (spossessamento), senza peraltro in tal modo alterare la qualificazione del contratto secondo il tipo legale *pegno*".

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2786 e 2787 cod. civ. e dell'art. 67 l. fall. nonché il vizio di motivazione, riproponendo questioni relative alla certezza della data della



scrittura costitutiva del pegno ed alla validità della clausola di rotatività.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. Come riferito in narrativa, l'ammissibilità di una clausola di rotatività del pegno non viene, infatti, posta in dubbio dalla sentenza impugnata, mentre la questione relativa alla certezza della data della scrittura costitutiva del pegno è rimasta assorbita in appello e, quindi, non può essere proposta in questa sede.

Con il ricorso incidentale il fallimento censura la statuizione con cui la sentenza ha rigettato l'appello incidentale relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio.

Il ricorso, in quanto privo di motivi, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del fallimento, delle spese di giudizio liquidate in euro 7.100,00=, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CP.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del



27 giugno 2006.

Il Cons. estensore

Sergio Di Amato

Sergio Di Amato

Il Presidente

Giovanni Losavio

Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE
Alfonso Maffferi

Alfonso Maffferi

Depositato in Cancelleria

il 27 OTT. 2006

IL CANCELLIERE

Alfonso Maffferi